

**NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI**

Circolare 22 febbraio 2023, prot. 4036

**Semplificazione e snellimento delle procedure di rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica**

Publicata sulla [G.U.R.S. n. 11 - parte I - del 10 marzo 2023](#) la **Circolare del Segretario generale del Dip. Reg. le dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, prot. n. 4036 del 22 febbraio 2023.**

\*\*\*\*\*

La circolare, nelle more di un'organica revisione delle **Norme di Attuazione del PAI** (Decreto Presidenza della Regione 6 maggio 2021 – [G.U.R.S. n.22 – S.O. 2 – del 21 maggio 2021](#)), intende fornire una serie di chiarimenti volti a **semplificare e snellire le procedure di compatibilità geomorfologica ed idraulica** (artt. da 17 a 31 N.d.A. del PAI), rinviando a successive disposizioni di dettaglio applicative delle procedure oggetto della stessa.

In sintesi gli argomenti trattati:

- ✓ **Concetto di pratiche “complete”** (Art. 18 co.3 N.d.A.)
- ✓ **Esclusione del parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino su pratiche in sanatoria o condono edilizio in “siti di attenzione”** (Artt. 24; 21 co.2; 26 co.2; 29 co.3 N.d.A.)
- ✓ **Interventi in sanatoria in “siti di attenzione” per probabile presenza di cavità naturali e/o artificiali** (art. 24 co. 2 N.d.A.)
- ✓ **Interventi di nuova edificazione privata** - attività vietate – siti di attenzione (artt. 21, co.1; 24; 26 co.1; 29 co.1 N.d.A.) - Assenza di pericolosità - studi di dettaglio (art. 15 co. 2 N.d.A.)

Con riferimento all'art. 18, comma 3 delle Norme di Attuazione, che disciplina la verifica di compatibilità per le opere oggetto di sanatoria edilizia, la circolare, nel ricordare che la stessa è già stata oggetto di controverse interpretazioni, **ridefinisce il concetto di pratiche “complete”**, “interpretando come tali, solamente quelle definite sotto “l'aspetto tecnico”, in quanto corredate di tutti gli elaborati tecnici necessari (ovvero, la relazione tecnica, gli elaborati grafico-progettuali e lo studio di compatibilità geomorfologico o idraulico), rimandando il completamento della documentazione amministrativa ad un momento successivo al rilascio del parere dell'Autorità di Bacino, qualora favorevole.

La circolare chiarisce, altresì, che la **dichiarazione del Sindaco**, di cui all'art. 18, co. 3, ossia di assenza di ulteriori pratiche nella stessa area, per effetto della normativa vigente sulla separazione tra l'attività politica e quella gestionale, è preferibile sia **sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune o da un suo delegato**; dichiarazione da presentare obbligatoriamente a mezzo dell'apposita modulistica prelevabile dal sito istituzionale dell'Autorità di Bacino al link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distrettoidrografico-sicilia/demanio-idrico-fluviale-polizia-idraulica>

Con riferimento al **parere di compatibilità sulle pratiche di sanatoria o condono edilizio ricadenti all'interno dei "siti di attenzione"** (art. 24 N.d.A.), la Circolare, ai fini di accelerare la procedura autorizzativa nei casi di modifica dei fabbricati oggetto di condono o sanatoria, chiarisce **quali siano le attività consentite dalle N.d.A. e che non necessitano di parere di compatibilità da parte dell'Autorità di Bacino**, ai sensi dell'art. 21, comma 2 (assetto geomorfologico), dell'art. 26, comma 2 (assetto idraulico) e dell'art. 29, comma 3 (idrodinamica e morfo dinamica costiera) precisando, quindi, che:

*"...ai fini del rilascio del parere di compatibilità, devono essere inviate a questa Autorità di Bacino solo le pratiche relative a sanatorie o condoni edilizi relativi a difformità riconducibili ad attività non consentite dalle N.d.A. (quali, l'edificazione totalmente abusiva, la ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione con aumento di volume e/o di superficie, l'ampliamento o la sopraelevazione, ecc.), escludendo tutti gli interventi irrilevanti sull'assetto tensionale del terreno di fondazione"*

Sempre in materia di **interventi in sanatoria in "siti di attenzione"**, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24, comma 2, per **probabile presenza di cavità naturali e/o artificiali**, la circolare, richiamato l'art. 15 comma 2, precisa quanto segue:

*"...nell'ottica della semplificazione della procedura di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica, qualora uno studio di compatibilità puntuale effettuato con le metodologie previste nelle N.d.A. (Appendice "B", punto "B.3"), dimostri inequivocabilmente l'assenza di pericolosità (per assenza di cavità nel sottosuolo o presenza di cavità a profondità non influenzabili dai carichi del piano di sedime), è consentito il rilascio del parere di compatibilità geomorfologica, nelle more di un aggiornamento successivo del PAI che sarà effettuato sulla scorta di un numero significativo di verifiche puntuali dimostranti l'assenza di pericolosità nell'intorno dell'area"*

Infine, con riferimento agli **interventi di nuova edificazione privata** (art. 21, comma 1) qualora gli **studi di dettaglio** realizzati sulla base di quanto previsto dall'Appendice "B", punto "B.3", nel caso di **"Siti di attenzione"** per la **presenza di cavità nel sottosuolo**, o le analisi traietto grafiche di dettaglio effettuate sulla base delle direttive previste nell' Appendice "A" delle Norme di Attuazione (nel caso di frane di crollo) o le verifiche di stabilità dei pendii effettuate su base di quanto previsto dall'Appendice "B", punti "B1" e "B2" (nel caso di frane di scorrimenti, colate rapide, frane complesse, ecc.), accertino **l'assenza di pericolosità effettiva nel sito di analisi oltre ogni ragionevole dubbio (specialmente in presenza di errore cartografico)** chiarisce:

*"... in presenza di accertata assenza di pericolosità, dimostrata con studi di dettaglio redatti in conformità alle metodologie previste nelle Appendici delle N.d.A., convalidata da un'Attestazione del Geologo incaricato della redazione dello studio di compatibilità e accompagnata da specifica istanza avanzata dal Comune con le modalità previste dalle N.d.A. per la procedura di aggiornamento del PAI, l'iter autorizzativo può proseguire con il rilascio del parere di compatibilità geomorfologico o idraulico"*